

Il recepimento della **V Direttiva Europea Antiriciclaggio** introduce una serie di modifiche nell'attuale normativa, rifacentesi al **Dlgs.231/07**. Nello specifico, si punta ad elevare il livello di trasparenza di alcune operazioni particolari. Ad iniziare da quelle relative alle **cartolarizzazioni**, verso le quali sono emersi dei punti di difficoltà nella loro gestione anche da parte degli **Intermediari bancari/finanziari** con una interpretazione minimalista degli obblighi a cui sono tenuti.

Alcune modifiche servono per meglio identificare i **Soggetti obbligati** alla **normativa antiriciclaggio**, dettagliando, tra le altre, *le categorie delle persone che commerciano in cose antiche ed opere d'arte o che operano in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando l'attività è effettuata da Gallerie d'arte o Case d'asta.*

Un'ulteriore integrazione (sempre inserita nel recepimento della **Direttiva europea**) è rivolta alla categoria degli **Agenti in affari di mediazione immobiliare**, evidenziando il valore di riferimento (pari o superiore a **10mila euro**) *nell'ipotesi di attività svolta nell'ambito della locazione di immobili.*

Limitato l'ambito applicativo della *disciplina rafforzata*, prevista per i rapporti di corrispondenza, a quei soli rapporti che comportano l'esecuzione di pagamenti. E' inoltre previsto un nuovo fattore di rischio relativo a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione che è stato individuato seguendo l'indicazione europea e che riguarda *le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica/storica/culturale/religiosa/raro valore scientifico oltre ch  avorio e specie protette.*

Importante anche la parte che riguarda i **Trust**, con l'ampliamento degli *obblighi di comunicazione a tutte le tipologie ed anche alle figure giuridiche analoghe*. Viene esclusa la previsione dell'accesso riservato per la sezione del **Registro delle Imprese** con le informazioni relative alla *titolarità effettiva*, conseguentemente ammettendo l'accessibilità pubblica alle informazioni contenute. Inoltre è permesso l'accesso alle informazioni sul **titolare effettivo di trust e soggetti giuridici affini**, ai **soggetti privati**, compresi quelli portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato.